

Reg. Sent. 9/2024

n. 1375/21 R.G. Tribunale

n. 3847/19 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Libera-presente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di Roma

IMPUTATO

1) Del delitto p. e p. dall'art. 368 c.p., perché, quale moglie di _____ (figlio di ____ - deceduto in data 4.07.2019 - e fratello di _____), con denuncia-querela sporta il 5.06.2019 accusava falsamente, pur sapendolo innocente, _____, quale "badante" del suocero (da pochi mesi assunto con tali mansioni dall'amministratore di sostegno Avv. _____), di lasciare l'anziano (incapace di autogestirsi) in uno stato di gettati a terra ed il frigorifero sempre vuoto (art. 591 c.p.), tentando in tal modo di screditare l'operato non soltanto del _____ (vistosi costretto il 5.06.2019 a far intervenire le Forze dell'Ordine per la condotta ostruzionistica attuata dalla prevenuta e dal marito nei suoi confronti) ma anche abbandono ed in condizioni igieniche precarie, con la casa in pieno degrado, con muffa e indumenti dell'amministratore di sostegno, nominato il 4.10.2018 dopo il ricorso proposto al G.T. da _____ (a tanto costretto proprio perché, vivendo lontano da Pescara, aveva lasciato la gestione - anche economica - del padre al fratello ed alla cognata, che, invece, lo avevano trascurato).

In Pescara, il 5.06.2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa I. Mustillo;

- Avv. _____ per l'imputata.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 08.06.21 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara disponeva il giudizio per _____, chiamata a rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Alla udienza del 04.10.21, assente l'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza del 17.01.22 venivano sentiti i testi _____. L'udienza del 04.04.22 veniva rinviata per legittimo impedimento dell'Avv. _____. Le udienze del 13.06.22, del 19.09.22, 05.12.22, del 13.03.23 e del 09.10.23 venivano rinviate in assenza di testi. Nella udienza del 9.10.23 il Giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova con riferimento al teste _____.

All'udienza del 11.12.23 sono stati sentiti i testi _____ e l'imputata ha reso dichiarazioni spontanee.

Quindi, alla udienza del 08.01.24, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Il Tribunale ritiene che, a seguito dell'istruttoria svolta, l'imputata debba essere mandata assolta dal fatto di reato a lei ascritto.

Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che, in data 5.6.2019, _____ formalizzava una denuncia querela, accusando _____, badante del suocero _____, di lasciare l'anziano in uno stato di abbandono (lasciandolo sul balcone da solo al freddo, da solo nell'androne delle scale comuni) ed in condizioni igieniche precarie, con la casa in pieno degrado, con muffa e pareti maleodoranti, stanze piene di indumenti gettati a terra ed il frigorifero sempre vuoto, fumando sigarette in casa, nonostante l'età anziana dell'assistito.

Da quanto emerso, in data 19.9.2018 il Giudice tutelare - a seguito della segnalazione del figlio _____ - nominava amministratore di sostegno di _____ l'Avvocato _____. La nomina si rendeva necessaria a fronte della relazione dei servizi sociali, in atti, che verificava che il Sig. _____ veniva in condizioni igieniche estremamente precarie, con pulizia ordinaria del tutto carente da tempo e stanze con cumuli di roba e un senso di totale non curanza degli ambienti. La nomina veniva effettuata nei confronti di soggetto estraneo alla sfera familiare, a causa di una situazione di grave conflitto tra i due figli, _____, entrambi non ritenuti idonei (addebitando ciascuno la responsabilità per la situazione di degrado del padre all'altro), a fronte peraltro delle difficoltà emerse da parte di _____ nei loro confronti, reputando il _____, insensibile alle sue richieste "come se non ascoltasse le sue parole"", e _____ "non sincero nei suoi confronti" (cfr. relazione dell'assistente sociale, in atti).

Una volta nominata la _____, questa procurava al _____ un badante, _____. Questi veniva assunto dal 1 gennaio 2019 per occuparsi dell'igiene personale del _____ e della casa. I compiti del _____ - svolti dalle 8 alle 15 - si articolavano nel lavare il _____, fargli la barba, la spesa, cucinargli il pasto. Si trattava di lavori svolti non senza difficoltà, considerate le condizioni iniziali in cui versava la casa (come desumibili dai messaggi scambiati tra il

_____ e la _____, condizioni confermate del resto dalla relazione dei servizi sociali in atto e dalle dichiarazioni della _____, che ha riferito di una casa inizialmente disordinatissima, in stato di abbandono e di degrado) e lo stesso amministrato (desumibili dalla relazione dell'assistente sociale e dalle dichiarazioni della _____, che ha affermato "la prima volta l'ho trovato in stato proprio di abbandono, di pieno degrado. Aveva la unghie lunghissime, era vestito male...era sporco, emanava cattivo odore").

La _____ si recava una volta al mese circa a far visita all'amministrato. In queste circostanze lo trovava "migliorato...stava bene...si era ripreso".

Ora, al di là dei contrasti emersi tra _____ e l'imputata e il marito di questi (sentito come teste alla udienza del 11.12.2023) in merito alla gestione dell'anziano, al di là delle questioni economiche emerse e prive di rilievo nella vicenda in esame, ciò che occorre verificare è la effettiva falsità delle accuse mosse dalla _____ e la consapevolezza di tale falsità.

Infatti, ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva, non è sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse siano false.

Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244447).

Sotto il profilo psicologico, l'elemento soggettivo è rappresentato dalla consapevolezza della innocenza dell'incolpato (non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole) e da quella di esporlo al rischio di un procedimento penale; dolo che va rilevato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (Cassazione penale, sez. VI, 27/04/2022, n. 21632). Va quindi ribadito che, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione).

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che gli elementi emersi non consentano di affermare la sussistenza della certa volontà in capo all'imputata di incolpare un soggetto che sapeva essere innocente.

Riassumendo le accuse mosse dalla _____ al _____, queste come si è detto possono sintetizzarsi come segue: lasciare l'anziano al freddo; fumare in casa; lasciare la casa del _____ in stato di degrado con muffa e parete maleodoranti; stanze piene di indumenti; frigo vuoto e condizioni igieniche precarie. Si tratta di accuse che l'istruttoria dibattimentale ha riscontrato essere nella quasi totalità false.

Infatti, al di là del lasciare l'anziano al freddo (su cui sono emersi solo due messaggi indirizzati dal _____ alla _____ in data 28.1.2019, ore 14.03 e 14.07, nei quali si legge "loro mi hanno detto che ho lasciato _____ fuori a me non risulta ho solo accostato la finestra aperta per non far disperdere calore", i quali consentono di ritenere sussistente nella

_____ l'elemento soggettivo di dubbio della colpevolezza del _____), con riferimento al fumo, la denuncia contiene elementi parzialmente veri, in quanto è emerso che, da quanto dichiarato dal medesimo _____, lo stesso invero solo una volta aveva fumato alla presenza del _____. Quindi, avvisato dalla _____ che ciò non andasse bene, fumava fuori dal balcone, come accadeva per il figlio _____, quelle volte che rientrava da _____. Con riferimento all'abbandono del _____, va evidenziato che _____ in una circostanza veniva effettivamente rinvenuto in stato di incoscienza da solo nell'androne del palazzo, ma il _____ non era assunto per assistere l'anziano per l'intera giornata, e peraltro si occupava anche di procurare la spesa al _____, per cui non poteva addebitargli alcun rimprovero;

le specifiche modalità dell'assistenza del _____ al _____ non è stato provato fossero del tutto conosciute dalla _____, che - comunque, con riferimento al rinvenimento del suocero in stato di incoscienza nell'androne, in assenza del _____ - non ha dichiarato in denuncia falsità.

Con riferimento invece alla idoneità della assistenza del _____, i testi del Pubblico ministero hanno testimoniato che il _____ fosse adeguatamente assistito; in particolare, la teste _____ ha parlato di una casa curata e di un'igiene personale migliorata. I messaggi scambiati tra la _____ e il _____ testimoniano la cura versata dal _____ nell'accudimento. Le condizioni adeguate della casa venivano testimoniate anche dal teste _____, entrato nella stanza della cucina e da letto in occasione della lite per il cambio della serratura.

Tuttavia, proprio sulle condizioni della casa, i messaggi scambiati tra il _____ e la _____ evidenziano anche le notevoli difficoltà riscontrate dal _____ per riportare a condizioni dignitose l'appartamento, con varie e necessarie fasi successive - via via più approfondite - di pulizia ed ordine degli ambienti. E' anche emersa la sussistenza di una camera, che dal dibattito è risultata essere del figlio _____, effettivamente tenuta - anche durante la presenza del _____ e per circostanze non imputabili allo stesso - in condizioni di degrado. Ora, a fronte di tali elementi, pure non imputabili al _____, l'istruttoria non ha però consentito di ritenere provato che la _____ fosse certamente consapevole che tali mancanze non potessero addebitarsi al _____ stesso. In altri termini, il mancato approfondimento circa le effettive responsabilità del degrado presentato dal _____ e dall'abitazione dello stesso prima della nomina dell'amministratore non consentono di attribuire con sufficiente certezza alla _____ l'elemento di colpevolezza richiesta per l'integrazione del reato, poiché non è provato che ella fosse sicuramente in grado di rendersi conto delle condizioni in cui versava l'appartamento e la stanza del figlio _____ prima della nomina del _____, così da imputare alla stessa la consapevolezza della certa innocenza del _____ (come si è detto sopra, infatti, il dubbio della innocenza esclude l'elemento soggettivo del delitto di calunnia).

Medesime conclusioni vanno tratte per l'assistenza culinaria svolta dal _____ all'anziano suocero. La _____, che nella denuncia ha parlato di frigo sempre vuoto, negli scambi con la

_____ ha allegato un'unica fotografia di un frigo vuoto (che peraltro nulla prova in termini di mancato accudimento), lamentando che la sera il _____ non cucinasse per il _____, che quindi restava senza cena. Ora, anche per questi elementi è invero provata la falsità delle accuse mosse al _____, considerato che, come emerso dalle dichiarazioni della _____, vi era un accordo tra la _____ e la _____ per cui la sera il _____ poteva recarsi a cenare dal figlio, che abitava al piano superiore, considerato appunto che il _____ terminava il suo lavoro nel pomeriggio e l'anziano restava solo.

E' tuttavia vero che la teste della difesa _____ ha rilevato che _____ spesso cenava con la _____ e il marito e in quelle occasioni lamentava di aver assunto pietanze non adeguate al suo stato; anche il marito della _____ ha dichiarato che il padre si recasse a cenare presso la loro abitazione la sera in quanto lamentava "che il cibo che gli veniva lasciato era la peperonata o una bistecca durissima". E' infine altrettanto vero che, in generale, per come emerso dai testi della difesa, il _____ si lamentasse del cibo (non comunque che non ve ne fosse, quanto che non fosse di suo gradimento), come emerge anche da alcuni video inviati dal _____ e la _____ (cfr. VID-20190203-WA0003.mp4, in cui _____ lamenta di aver buttato un piatto di carne, perché l'anziano non lo mangiava).

Può quindi concludersi che, anche con riferimento alla cura alimentare del _____, non è provato che la _____ avesse la consapevolezza di denunciare il falso, risultando di fatto la sua cognizione dello stato di accudimento del _____ da parte del _____ filtrata dalle dichiarazioni del _____ stesso.

Pertanto, in assenza della prova certa della consapevolezza da parte della _____ della innocenza del _____, _____ va assolta dal fatto di reato a lei ascritto, non essendo stato provato oltre ogni ragionevole dubbio l'elemento soggettivo necessario ad integrarlo.

Va peraltro rilevato che nessuna utilità si sarebbe potuta trarre dalla testimonianza del figlio _____ (la cui ammissione di prova orale veniva revocata dal Giudice alla udienza del 9.10.2023), posto che, come emerso e dichiarato anche dal _____, egli frequentava l'abitazione (durante l'assistenza del _____ stesso) raramente: risultava presente solo in una occasione a gennaio 2019 e, una seconda volta, in seguito alla denuncia di cui all'odierno processo diciamo in tutto _____ l'ho visto tre o quattro volte massimo").

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve _____ dal fatto di reato a lei ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Pescara 8.1.2024